

## REGOLAMENTO (CE) N. 3377/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che ripartisce tra gli Stati membri, fino al 31 marzo 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui loro reciproci diritti di pesca per il periodo fino al 31 marzo 1995, in particolare sull'assegnazione di certi contingenti di cattura per pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Norvegia; che la Comunità e la Norvegia hanno convenuto di consultarsi quanto prima possibile nel 1995 per definire i reciproci diritti di pesca per gli altri mesi del 1995;

considerando che, conformemente all'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca del 9 dicembre 1976 tra il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia, la Svezia e la Norvegia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca fino al 31 marzo 1995; che la Svezia e la Norvegia hanno convenuto di consultarsi quanto prima possibile nel 1995 per definire i reciproci diritti di pesca per gli altri mesi del 1995;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra

gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2);

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Fino al 31 marzo 1995, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture

— nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a nord di 62°00' di latitudine nord

o

nella zona di pesca intorno ad Jan Mayen, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato I;

— nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a sud di 62°00' di latitudine nord,

e

nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Per quanto riguarda tuttavia la Svezia, esso entrerà in vigore alla data dell'adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.